



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17824 75/11/2018 del 8 Agosto 2018 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Diritto all'oblio ex art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679).

Al Responsabile della protezione dei dati

(rif. nota n. 5 del 03/07/2018)

1. Con la nota in indirizzo il Responsabile della protezione dei dati sottopone allo scrivente Ufficio una problematica sollevata dal Servizio Biblioteca centrale della Regione siciliana del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.

In particolare la questione concerne la diffida presentata da un avvocato ai fini della cancellazione, ai sensi art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, di notizie e riferimenti presenti nel sito web della Biblioteca centrale relativi a fatti di cronaca riguardanti un soggetto "omonimo" del suo assistito.

Rappresenta al riguardo il predetto Servizio che la Biblioteca centrale della Regione, dopo aver acquisito l'archivio di una testata giornalistica siciliana, ha redatto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, "un inventario" pubblicato nel sito web istituzionale e, in tale inventario, è presente il riferimento ad un soggetto "omonimo della persona che ha inviato la diffida ... chiedendo la cancellazione dell'informazione".

Ciò premesso vien chiesto se, nella fattispecie in esame, trovi applicazione il predetto art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 considerato che l'interessato alla cancellazione delle notizie è "omonimo" del soggetto citato nel riferimento.

Ritiene il predetto Servizio che, nella fattispecie, l'informazione inserita nel sito web istituzionale rientri tra le deroghe previste dall'art. 89 del citato Regolamento, avendo finalità di ricerca scientifica e storica.

2. Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Responsabile della protezione dei dati, si fa presente che questo Ufficio svolge la propria attività di consulenza esclusivamente in favore dell'Amministrazione centrale della Regione. Per conseguenza le richieste di parere, così come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. n. 10/2000, devono essere firmate dal Dirigente Generale preposto al Dipartimento richiedente.

Pur tuttavia non ci si esime dal rendere la richiesta consulenza, considerato che – giusta deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 23 maggio 2018 – il Responsabile della protezione dei dati può avvalersi del supporto specialistico di questo Ufficio nelle more dell'istituzione di una adeguata struttura organizzativa.

Si precisa altresì che lo scrivente Ufficio è chiamato ad esprimere il proprio avviso su quesiti giuridico-interpretativi di norme legislative e regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà applicative o che, comunque, pongano questioni di rilevanza ermeneutica di carattere generale, laddove nella fattispecie viene in rilievo normativa di fonte comunitaria la cui interpretazione resta comunque rimessa alla Corte di Giustizia europea.

3. Ciò premesso sulla questione prospettata si rassegna quanto segue.

L'art. 17 del Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE) al paragrafo 1 dispone che *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi”* puntualmente elencati nel medesimo paragrafo 1.

La riportata disposizione disciplina il c.d. *diritto all'oblio* e cioè il diritto del soggetto cui pertengono i dati personali a che non vengano ulteriormente divulgate notizie le quali per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati.

Secondo consolidata giurisprudenza il diritto all'oblio salvaguarda *“la proiezione sociale dell'identità personale”* ovvero *“l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni potenzialmente lesive, in ragione della perdita (stante il lasso*

di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità” (cfr. Cass., III sez. civ., n. 5525/2012).

La persona cui si riferisce l'informazione oggetto di trattamento in particolare ha il diritto al rispetto della propria identità personale o morale, anche sotto il profilo della cosiddetta *“reputazione in rete”* (cfr. C.d.S. n. 785/2016), che comporta il diritto ad essere parte di una comunità digitale in sicurezza e il corrispondente dovere, in capo ai gestori dei dati digitali, di assicurare il diritto dell'utente di poter entrare e uscire liberamente dalla comunità digitale senza che ciò abbia effetti ultrattivi sulla sua persona e, dunque, senza che sia travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale.

Nei confronti dell'interesse del soggetto a non vedere ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone tuttavia il contrapposto interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale che possono giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi da quello in cui esso è stato originariamente collocato.

In altri termini, *“il diritto a richiedere che le notizie attinenti a vicende personali vengano rimosse dal web trova un limite nel diritto di cronaca quando sussiste un interesse pubblico ed attuale alla loro diffusione”* (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 03-12-2015).

In tale quadro assume dunque imprescindibile rilievo il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali dovendosi al riguardo tenere conto, da un lato, del rango di diritto fondamentale proprio del diritto alla protezione dei dati personali che trova fondamento nell'art. 2 della Costituzione, e, dall'altro, della libertà della manifestazione del pensiero e delle libertà di ricerca, di cronaca e critica storica.

Il giudizio di bilanciamento utile ai fini dell'applicazione del diritto all'oblio richiede una attenta valutazione da compiersi caso per caso tenendo conto degli elementi contestuali e degli specifici interessi di terzi potenzialmente coinvolti.

Ciò premesso, si rileva altresì che le considerazioni di cui sopra sono formulate con riferimento al soggetto “interessato” che, in particolare, ai sensi dell'art. 4 del richiamato

Regolamento n. 2016/679/UE, è la “persona fisica identificata o identificabile” attraverso l'informazione che costituisce “dato personale” (quale è il nome o un numero di identificazione o i dati relativi all'ubicazione).

Nella fattispecie di che trattasi, colui che ha richiesto la cancellazione di notizie e riferimenti presenti nel sito web di un ramo dell'Amministrazione regionale non è, ai sensi del predetto art. 4, il soggetto *“interessato”* al trattamento dei dati bensì un omonimo dello stesso: per conseguenza non sembra che tale omonimo abbia titolo per far valere il diritto all'oblio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato, non sembra che nella fattispecie in esame trovi applicazione il predetto art. 17 del Regolamento n. 2016/679/UE.

Considerato tuttavia che nella normativa richiamata non sembra presente alcuna disciplina dei casi di omonimia, appare opportuno valutare l'opportunità di suggerire all'Amministrazione interessata di inserire, a lato della notizia di cui è stato chiesto l'oblio, una informazione ulteriore concernente il riferimento al caso di omonimia.

Per completezza si precisa infine che la domanda oggetto della odierna diffida dovrebbe essere indirizzata anche ai gestori dei motori di ricerca che trattano i dati, atteso che *“il rapporto tra interessato e motore di ricerca è del tutto autonomo rispetto ai rapporti tra lo stesso interessato e titolare del sito sorgente ove l'informazione è contenuta”* (cfr. Tribunale Milano, sent. 28.09.2016).

Tale precisazione, in particolare, assume rilievo atteso che il soggetto che ha presentato la diffida in esame ha chiesto non solo la cancellazione ma anche la deindicizzazione degli articoli ivi citati e tenuto conto che la medesima deindicizzazione dell'indirizzo del sito rispetto alla ricerca avente per chiave il nome del soggetto omonimo è di competenza dei gestori dei motori di ricerca.

Avv. Maddalena Barreca

F.to Avv. M. Barreca

IL DIRIGENTE

Avv. Vitalba Vaccaro

Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico

Gianluigi M. Amico